




Area Sportello Unico e Registro imprese



Unioncamere
Protocollo Generale
USCITA - 26/07/2010 09:34 - 0012993

PS/odl

Ai
Conservatori del registro delle Imprese
delle Camere di Commercio I.A.A.

LORO SEDI

Al
Ministero dello Sviluppo
Economico Direzione Generale per
il Mercato, la Concorrenza, il
Consumatore, la Vigilanza e la
Normativa Tecnica
ROMA

All'
Agenzia delle Entrate
ROMA

All'
INPS
Direzione Generale
ROMA

All'
INAIL
Direzione Generale
ROMA

A
InfoCamere s.c.p.a.
ROMA

Oggetto: Nuovi adempimenti con la "ComUnica".

Recenti disposizioni di legge hanno previsto che alcuni adempimenti amministrativi devono essere eseguiti dagli interessati mediante l'utilizzo della "comunicazione unica".

Il primo intervento è contenuto nella legge 22 maggio 2010 n. 73, di conversione del decreto legge 25 marzo 2010 n. 40, concernente "Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2010 n. 120.

L'articolo 1, comma 4 della Legge contiene la seguente disposizione:
"Ai fini del contrasto degli illeciti fiscali internazionali e ai fini della tutela del diritto di credito dei soggetti residenti, con decorrenza dal 1° maggio 2010, anche la comunicazione relativa alle deliberazioni di modifica degli atti costitutivi per trasferimento all'estero della sede sociale della

società nonché tutte le comunicazioni relative alle altre operazioni straordinarie, quali conferimenti d'azienda, fusioni, scissioni societarie, sono obbligatorie, da parte dei soggetti tenuti, mediante la comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, nei confronti degli uffici del registro delle imprese delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS e dell'INAIL".

La disposizione sopra riportata si propone di contrastare l'evasione fiscale e di impedire che, attraverso alcuni atti societari, siano posti in essere illeciti di natura fiscale.

Per raggiungere tale obiettivo, la norma stabilisce che alcune fattispecie di deliberazioni societarie - quando interessano operazioni con l'estero (intendendosi sia le operazioni con i Paesi comunitari, sia con i Paesi extracomunitari) - devono obbligatoriamente essere presentate agli uffici del registro delle imprese utilizzando la "comunicazione unica" di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, come convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

Le fattispecie contemplate dalla norma, non suscettibili di alcuna interpretazione estensiva, sono le seguenti:

- il trasferimento all'estero della sede sociale;
- i conferimenti d'azienda;
- le fusioni;
- le scissioni.

Al riguardo occorre distinguere fra le differenti deliberazioni sopra elencate, al fine della loro iscrizione nel registro delle imprese delle camere di commercio, all'Agenzia delle Entrate, all'INPS e all'INAIL, secondo le modalità proprie della "comunicazione unica".

Il trasferimento della sede sociale all'estero, infatti, è una fattispecie prevista nei modelli del registro delle imprese, approvati con il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 14 agosto 2009, attualmente in vigore, e più precisamente l'atto di trasferimento deve essere iscritto compilando il riquadro 5 del modello S2.

Un analogo campo da compilare non è, invece, presente nei modelli destinati alle comunicazioni che la società deve eseguire nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS e dell'INAIL.

Al fine di assicurare le finalità che la norma si propone, cioè quelle di contrastare gli illeciti fiscali internazionali e di tutelare il diritto di credito dei soggetti residenti, nel rispetto della normativa in vigore il sistema informativo delle camere di commercio trasmetterà immediatamente l'informazione a tutte le Pubbliche Amministrazioni coinvolte nella "Comunicazione Unica", nel rispetto delle regole tecniche definite dal D.P.C.M. 6 maggio 2009.

Per garantire l'effettiva trasmissione di detta informazione, concernente la deliberazione di trasferimento della sede della società all'estero, in assenza di specifici campi da valorizzare nella modulistica fiscale, previdenziale ed assicurativa, è stato convenuto con l'Agenzia delle Entrate, con l'INPS e con l'INAIL che il sistema informativo delle camere di commercio trasmetterà loro un'apposita comunicazione, con l'evidenza dei dati disponibili nel sistema informativo delle

camere di commercio relativi a tali deliberazioni, utilizzando i canali telematici già previsti per l'invio della "comunicazione unica".

Tale trasmissione sarà attivata al termine dei necessari interventi tecnici sui sistemi dei vari enti.

Negli altri casi elencati dalla norma, nei casi cioè di deliberazioni relative a conferimenti d'azienda, a fusioni e a scissioni societarie, il soggetto obbligato all'invio della "comunicazione unica" dovrà obbligatoriamente trasmetterla al registro delle imprese e all'Agenzia delle Entrate e, ove ne sussistano i presupposti di legge, anche all'INPS e all'INAIL.

Infatti, sia i modelli per l'iscrizione degli atti delle società nel registro delle imprese (modello S2), sia la modulistica di natura fiscale (modello AA7/10) prevedono per tali fattispecie dei riquadri specifici per comunicare il conferimento d'azienda, ovvero la fusione o la scissione.

Pertanto, nel pieno rispetto delle finalità perseguite dall'articolo 9 della legge 2 aprile 2007 n. 40 e cioè quelle di garantire l'unicità temporale della comunicazione di inizio, di variazione e di cessazione dell'attività economica da parte delle imprese al registro delle imprese, all'Anagrafe Tributaria, all'INPS e all'INAIL e di impedire il possibile disallineamento degli archivi delle Pubbliche Amministrazioni, la società che abbia deliberato un conferimento d'azienda, o una fusione o una scissione deve trasmettere per via telematica all'ufficio del registro delle imprese la "comunicazione unica", comprensiva dei modelli debitamente compilati propri di ciascun Ente.

Il sistema informativo delle camere di commercio, ai sensi dell'articolo 15 del richiamato regolamento che approva le regole tecniche della "comunicazione unica", invierà immediatamente la "comunicazione unica" portante una delle deliberazioni sopra elencate all'Agenzia delle Entrate, all'INPS e ed all'INAIL.

Il secondo intervento legislativo è, invece, contenuto nel **decreto legge 31 maggio 2010 n. 78** recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 114/L alla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2010 n. 125.

L'articolo 29, comma 6 del decreto legge dispone::

In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici giorni successivi all'accettazione a norma dell'articolo 29 del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, comunica ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Per la violazione dell'obbligo di comunicazione sono raddoppiate le sanzioni applicabili".

La norma ha, pertanto, posto a carico dei curatori fallimentari un nuovo obbligo che consiste nel comunicare agli Enti coinvolti nella "comunicazione unica" i dati necessari al fine di un'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale.

Gli uffici del registro delle imprese sono già destinatari, a cura del cancelliere del Tribunale, di alcune informazioni relative all'impresa nei confronti della quale si è aperta la procedura fallimentare; con lo stesso mezzo, viene comunicato il nome del curatore.

Dopo un confronto con gli altri Enti coinvolti nella "comunicazione unica", si è concordato che "i dati necessari" ai quali si riferisce la norma e che occorrono per l'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale sono:

- la denominazione della società o dell'impresa, il codice fiscale, la sede ed il numero della procedura concorsuale;
- ~~il nome e cognome del curatore fallimentare, il codice fiscale, la sede della curatela e la data di accettazione dell'incarico;~~
- la data dell'udienza fissata dal giudice delegato per l'accertamento dello stato passivo.

Come richiesto dalla norma del decreto legge, tali informazioni devono essere comunicate agli Enti per il tramite della "comunicazione unica", entro il termine di quindici giorni dalla data di accettazione della carica da parte del curatore fallimentare.

Con le altre Amministrazioni interessate è stato convenuto che i soggetti obbligati, i curatori fallimentari dunque, devono nel termine predetto comunicare i dati sopra evidenziati, necessari all'eventuale insinuazione al passivo del fallimento, utilizzando gli appositi moduli informatici occorrenti per le iscrizioni nel Registro delle imprese.

Quindi, se si tratta di società il modulo da utilizzare sarà il modulo S2, compilando il riquadro 20 (con codice "008 - Rapporti del curatore") aggiungendo l'intercalare P per le informazioni relative al curatore fallimentare, mentre se si tratta di imprese individuali il modulo da compilare sarà il modulo I2 del quale dovrà essere compilato il riquadro 31 (con codice "008 - Rapporti del curatore") sempre con l'aggiunta dell'intercalare P.

In entrambi i casi il soggetto obbligato non deve corrispondere l'imposta di bollo, ma deve versare il diritto di segreteria pari a €10,00.

Anche in questo caso il sistema informativo delle camere di commercio, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento che approva le regole tecniche della "comunicazione unica", al termine della fase per il necessario adeguamento tecnico, invierà immediatamente alle altre Amministrazioni i dati necessari al fine dell'eventuale insinuazione al passivo del fallimento.

Tutte le fattispecie descritte rendono necessario un riesame della modulistica del registro imprese per gli adempimenti in questione. L'Unioncamere si farà tramite per proporre tale revisione nelle sedi opportune.

Nel ringraziare per l'attenzione si porgono cordiali saluti.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Marco Conte

Marco Conte